



DETERMINA N. 08 DEL 31/10/2018

## II RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI RIMINI

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il "Regolamento di Organizzazione dell'ACI", deliberato dal Consiglio Generale, ed in particolare gli articoli 2, 15 e 20;

**VISTI** l'articolo 2, comma 3 e l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

**VISTO** il "Codice di comportamento dell'ACI", deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

**VISTO** il "Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione", deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e del 25 luglio 2017;

**VISTO** il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2018-2020";

**VISTO** l'"Ordinamento dei Servizi dell'Ente", deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 5768/18, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 01/08/2018 e scadenza al 31/07/2019, l'incarico di Responsabile di Unità Territoriale;

**VISTO** il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI per il triennio 2017/2019", approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

**VISTO** il Budget annuale per l'anno 2018, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 25 ottobre 2017;

**VISTO** il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" dell'ACI approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008; in particolare, l'articolo 13 in base al quale il Segretario Generale, nel rispetto del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, prima dell'inizio dell'esercizio, definisce il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato "Regolamento di organizzazione";

**VISTA** la determinazione n. 3520 del 6 dicembre 2017 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2018, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici", implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 (in seguito "Codice");

**VISTE** le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del "Codice", recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

**VISTO** l'articolo 32, comma 2, del "Codice", il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 35 del "Codice", con Regolamento della UE n. 2017/2366 del 18 dicembre 2017, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2018, fissando in € 221.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del "Codice", il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

**VISTO** il "Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente", approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21 novembre 2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

**RICHIAMATE** le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136, ed, in particolare, l'articolo 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTI** gli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

**VISTO** l'articolo 31 del "Codice", le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'articolo 12 del "Manuale delle procedure negoziali dell'Ente", il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

**VISTO** l'articolo 42 del "Codice" e l'articolo 6-bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**VISTO** l'articolo 36, commi 1 e 2, del "Codice" in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli articoli 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

**VISTO** l'art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., che disciplina per importi inferiori a € 40.000,00, la possibilità di affidare la fornitura di beni direttamente, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**CONSIDERATA** la necessità di acquistare bandiere istituzionali per dare attuazione alle norme in materia;

**CONSIDERATO** che il valore stimato dell'affidamento – ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, ai sensi dell'articolo 35 del "Codice" – è inferiore a € 1.000,00, oltre IVA,;

**CONSIDERATO** che la fornitura in argomento costituisce una tipologia di spesa acquisibile mediante ricorso a procedura in economia, come anche previsto dall'art. 54, comma 1 lett. r) del Manuale delle procedure negoziali approvato dal Segretario Generale con determina n. 3083 del 21/11/2012;

**FISSATO** a priori il criterio di individuazione degli offerenti in: esperienza e professionalità nel settore, qualità del prodotto, tempi rapidi di esecuzione dell'ordine, e possibilità di emettere fatturazione elettronica;

**VISTO** l'esito della ricerca di mercato e l'offerta formulata da ADRIA BANDIERE s.r.l. con sede in Via Arno, 23 a Cesenatico che ammonta a € 161,50 (oltre IVA), per la fornitura di bandiere istituzionali;

**CONSIDERATO** che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

#### ASSUME LA SEGUENTE DETERMINA DI SPESA

sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si affida a ADRIA BANDIERE s.r.l., con sede in Cesenatico – Via Arno, 23, la fornitura di n. 2 bandiere istituzionali;

Il costo preventivato in € 161,50 (I.V.A. esclusa) sarà imputato al Co.Ge. 410610005 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio 2018 all'Unità Territoriale A.C.I. di Rimini, quale Unità Organizzativa Gestore 4780, C.d.R. 4781, elemento WBS A-402-01-01-4781

La seguente procedura è esentata dagli obblighi di richiesta C.I.G. essendo utilizzato il fondo economale.

F.to Il Responsabile Unità Territoriale  
Dott.ssa Debora Martignani